

Le linee guida e il grado della colpa medica

Con la legge Balduzzi in modo un pò confuso e con la legge Gelli in maniera chiara e puntuale, le linee guida hanno assunto un ruolo "ufficiale" normativamente. Ci si riferisce a quelle emesse dagli erogatori ufficiali, tra cui le Società Scientifiche iscritte nel Registro ministeriale.

La valutazione del rispetto delle **linee guida e delle buone pratiche**, unitamente al **grado della colpa**, costituiscono il campo di indagine per stabilire la responsabilità del medico in ambito penale e ancor più presso la Corte dei Conti.

Nell'interessante sentenza n. 18347/2021 la Suprema Corte ha passato in rassegna gli elementi di riferimento per la valutazione del grado della colpa. Poichè il concetto non ha omogeneità di vedute e non è unitario, i parametri specifici per la valutazione risultano particolarmente importanti, atteso che fino ad ora la giurisprudenza sulla "colpa grave" è stata sviluppata piuttosto dalla Corte dei Conti.

A proposito della divergenza tra la condotta concretamente tenuta nello specifico caso di "quel" paziente e quella che era da attendersi perchè coerente con le LG e con la condotta che sarebbe stata adottata dall'"agente modello", va notato che nel determinare la misura della censura, contano le specifiche condizioni del soggetto agente ed il suo grado di specializzazione, oltre alla situazione organizzativa in cui il professionista si è trovato ad operare.

Quando si può delineare la "colpa grave" dell'esercente l'attività sanitaria?

E' interessante notare che con la citata pronuncia la Corte **annulla la sentenza di condanna** per il reato di lesioni colpose addebitate a due sanitari, poichè nella **decisione** dei giudici di merito **si era trascurato di indicare a quali linee-guida o, in mancanza, a quali buone pratiche clinico-assistenziali, si dovesse ispirare la descrizione del comportamento doveroso.**

La Corte ha statuito che innanzitutto occorre verificare, in primo luogo, **se il caso concreto sia regolato da linee-guida** o, in mancanza, da **buone pratiche** clinico-assistenziali, quindi, specificare la **natura della colpa** (per imperizia, negligenza o imprudenza), **spiegare poi se ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata dalle pertinenti linee-guida o buone pratiche** clinico-assistenziali e, più in generale, **quale sia stato il grado della colpa.**

Il giudizio concernente la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie impone al giudice, non solo una compiuta disamina della **rilevanza penale della condotta colposa** ascrivibile al sanitario alla luce dei **parametri** di valutazione dell'operato del sanitario costituiti dalle **linee-guida**

e dalle buone pratiche clinico-assistenziali, ma, **ancor prima**, l'indagine deve tener conto dei medesimi **parametri** allorché si accerti quello che sarebbe stato il **comportamento alternativo** corretto che ci si doveva attendere dal professionista, in funzione dell'analisi controfattuale della riferibilità causale alla sua condotta dell'evento lesivo.

Ammonisce al riguardo la Suprema Corte che *“l'individuazione della regola cautelare violata è compito al quale l'interprete non può sottrarsi, in generale, nel giudizio di responsabilità per colpa ma in modo particolare nella materia della colpa medica, ove le regole cautelari sono a volte sfuggenti, a volte rigidamente determinate, più spesso di natura elastica ed in quanto tali in grado di mostrare diversa incidenza sulla stessa esigibilità della condotta salvifica. Conseguentemente, il giudizio di prevedibilità dell'evento lesivo in questa materia è particolarmente difficoltoso, ove non risultino indiscusse massime di esperienza e leggi scientifiche di copertura con ragionevole grado di certezza”*.

La Suprema Corte ha fornito poi ulteriori indicazioni specifiche per identificare la "colpa grave".

In particolare, evidenziano i giudici della Cassazione che si può parlare di colpa “grave” solo quando si sia in presenza di una *“deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento”*.

Perché vi sia “colpa grave”, quindi, penalmente rilevante, la condotta professionale deve risultare *“marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia ed alle condizioni del paziente”*. Questi parametri espressi dal giudice penale di legittimità vanno accostati e paragonati a quelli da tempo elaborati dalla giurisprudenza della Corte dei Conti.

Avv. Vania Cirese

R
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
e
u